

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2020-2420 del 25/05/2020
Oggetto	D.Lgs n. 152/2006 e smi, PARTE II, TITOLO III-BIS - LR n. 21/2004 e smi - LR n. 13/2015 e smi - DGR n. 1795/2016 - OFFICINA DELL'AMBIENTE SPA CON SEDE LEGALE IN MILANO, VIALE MARIO PAGANO n. 46 - AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE (AIA) PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' IPPC DI RECUPERO DI RIFIUTI SPECIALI ANCHE PERICOLOSI A MATRICE INERTE, COSTITUITI DA SCORIE DI COMBUSTIONE (PUNTO 5.1 DELL'ALLEGATO VIII ALLA PARTE II DEL D.Lgs n. 152/2006 e smi) NELL'INSTALLAZIONE SITA IN COMUNE DI CONSELICE, VIA SELICE n. 301/E - AGGIORNAMENTO AIA PER MODIFICA NON SOSTANZIALE -
Proposta	n. PDET-AMB-2020-2480 del 25/05/2020
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna
Dirigente adottante	DANIELA BALLARDINI

Questo giorno venticinque MAGGIO 2020 presso la sede di P.zz Caduti per la Libertà, 2 - 48121 Ravenna, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna, DANIELA BALLARDINI, determina quanto segue.

Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna

OGGETTO: D.Lgs n. 152/2006 e smi, PARTE II, TITOLO III-BIS - LR n. 21/2004 e smi - LR n. 13/2015 e smi - DGR n. 1795/2016 - **OFFICINA DELL'AMBIENTE SPA** CON SEDE LEGALE IN MILANO, VIALE MARIO PAGANO n. 46 – **AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE (AIA)** PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' IPPC DI RECUPERO DI RIFIUTI SPECIALI ANCHE PERICOLOSI A MATRICE INERTE, **COSTITUITI DA SCORIE DI COMBUSTIONE** (PUNTO 5.1 DELL'ALLEGATO VIII ALLA PARTE II DEL D.Lgs n. 152/2006 e smi) NELL'INSTALLAZIONE SITA IN COMUNE DI CONSELICE, VIA SELICE n. 301/E – **AGGIORNAMENTO AIA PER MODIFICA NON SOSTANZIALE** -

LA DIRIGENTE

PREMESSO che:

- per l'installazione IPPC in oggetto, Officina dell'Ambiente SpA avente sede legale in Milano, Viale Mario Pagano n. 46 (CF/P.IVA 13196590155) risulta titolare dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) rilasciata dalla Provincia di Ravenna con provvedimento del Dirigente del Settore Ambiente e Territorio n. 4071 del 19/12/2013 e smi, che veniva assunta dalla Regione Emilia-Romagna quale parte integrante del provvedimento di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) positiva di cui alla Deliberazione di Giunta Regionale n. 24 del 13/01/2014;
- l'attività dell'installazione è destinata, in via prioritaria, al recupero di rifiuti costituiti da ceneri pesanti e scorie di combustione prodotte dagli impianti di termovalorizzazione di rifiuti solidi urbani gestiti da HERAmbiente SpA nell'ambito dello stesso territorio regionale;

VISTA l'*Ordinanza del Presidente della Giunta della Regione Emilia-Romagna n. 43 del 20 marzo 2020*, recante disposizioni urgenti in materia di gestione dei rifiuti a seguito dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, e in particolare quanto disposto al punto 10, lettera b):

“10. a richiesta del gestore dell'impianto e al fine di garantire la chiusura del ciclo di gestione dei rifiuti urbani la modifica dell'autorizzazione:

...omissis...

b. degli impianti di recupero degli scarti derivanti dal trattamento dei rifiuti urbani che non trovano più recapito verso le destinazioni finali previste in autorizzazione, stabilendo ove possibile, diversi ed ulteriori utilizzi;

Le disposizioni di tale ordinanza regionale trovano applicazione dalla data del 23/03/2020 fino alla cessazione dello stato di emergenza sanitaria, oltre i successivi trenta giorni necessari al corretto e ordinario ripristino del servizio pubblico di gestione dei rifiuti;

VISTA in proposito la comunicazione di modifica non sostanziale con istanza di aggiornamento dell'AIA n. 4071 del 19/12/2013 e smi presentata da Officina dell'Ambiente SpA, ai sensi dell'art. 29-nonies, comma 1) del D.Lgs n. 152/2006 e smi, per via telematica tramite Portale AIA-IPPC in data 25/03/2020 (ns. PG/2020/46023) con cui, non trovando più recapito verso le destinazioni finali previste in autorizzazione a fronte della situazione di emergenza epidemiologica da COVID-19, chiede l'inserimento di un diverso e ulteriore utilizzo dei materiali ottenuti dal processo di recupero da destinare, cessando la qualifica di rifiuto, a impianti di discarica per opere di copertura e/o ingegneria idraulica nonché, in alternativa, il conferimento in discarica come rifiuto identificato con codice EER 191209;

RICHIAMATI:

- il *Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e smi* recante “Norme in materia ambientale”, in particolare il Titolo III-bis della Parte II in materia di Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA);
- la *Legge Regionale n. 21 del 11 ottobre 2004 e smi* recante disciplina della prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento (IPPC);

RICHIAMATE altresì:

- la *Legge 7 aprile 2014, n. 56* recante disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni;
- la *Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13 e smi* recante riforma del sistema di governo territoriale e delle relative competenze, in coerenza con la Legge 7 aprile 2014, n. 56, che disciplina, tra l'altro, il riordino e l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di ambiente. Alla luce del rinnovato riparto di competenze, le funzioni amministrative in materia di AIA sono esercitate dalla Regione, mediante l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE);
- la *Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1795 del 31 ottobre 2016* recante direttiva per lo svolgimento di funzioni in materia di AIA in attuazione della LR n. 13/2015 che, nella definizione dei compiti assegnati ad ARPAE, fornisce precise indicazioni sullo svolgimento dei procedimenti e sui contenuti dei conseguenti atti, in sostituzione della precedente DGR n. 2170/2015;
- la *Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1181 del 23 luglio 2018* di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla LR n. 13/2015 che individua strutture autorizzatorie articolate in sedi operative provinciali (Servizi Autorizzazioni e Concessioni) a cui competono i procedimenti/processi autorizzatori e concessori in materia di ambiente, di energia e gestione del demanio idrico;

CONSIDERATO che come stabilito nell'AIA vigente, ai fini della cessazione di qualifica di rifiuto, i prodotti ottenuti dall'operazione di recupero R5 svolta nell'installazione possono essere utilizzati in sostituzione di materie prime naturali esclusivamente in processi produttivi definiti "a caldo", per cui sono da intendersi le lavorazioni del materiale sottoposto a temperature intorno a 900-1.500°C, quali in particolare la produzione di clinker e di laterizi;

VISTA la disciplina in materia di cessazione della qualifica di rifiuto di cui all'art. 184-ter del D.Lgs n. 152/2006 e smi;

RILEVATO che la documentazione tecnica presentata a corredo della suddetta comunicazione di modifica non conteneva specifiche informazioni/valutazioni sugli aspetti ambientali interessati dalla modifica richiesta, di cui si fornivano indicazioni generiche;

CONSIDERATO che:

- trattandosi di modifica che può avere notevoli ripercussioni negative sull'ambiente, la previsione di un ulteriore utilizzo diverso dai processi "a caldo" dei materiali che cessano la qualifica di rifiuto necessita di essere preventivamente sottoposta a verifica di assoggettabilità a VIA (screening);
- alla luce del nuovo quadro normativo nazionale in materia di cessazione della qualifica di rifiuto, avendo a riferimento le Linee Guida SNPA n. 23/20 approvate con Delibera del Consiglio SNPA - Seduta del 06/02/2020 Doc. n. 62/20, l'istanza avanzata non contiene gli elementi necessari da analizzare in fase di istruttoria tecnica nel rilascio dell'autorizzazione per la cessazione della qualifica di rifiuto secondo le previsioni normative di cui all'articolo 184-ter del D.Lgs n. 152/2006 e smi;

per cui non sussistono le condizioni per accogliere favorevolmente la modifica dell'AIA per l'ulteriore utilizzo diverso dai processi "a caldo" dei materiali che cessano la qualifica di rifiuto, richiesta dal gestore esclusivamente sulla base dell'ordinanza della Regione Emilia-Romagna n. 43 del 20/03/2020 per l'emergenza epidemiologica da Covid-19, al fine di consentire il regolare funzionamento degli impianti coinvolti nell'intera filiera di gestione dei rifiuti solidi urbani e a fronte delle connesse criticità operative che gravano sull'installazione in oggetto;

RITENUTO pertanto che detta specifica istanza per l'ulteriore utilizzo diverso dai processi "a caldo" dei materiali che cessano la qualifica di rifiuto, peraltro non compiutamente giustificata dalle suddette condizioni emergenziali, possa al più trovare risposta in una distinta richiesta che dovrà essere più opportunamente argomentata e documentata, anche alla luce del nuovo quadro normativo in materia di cessazione della qualifica di rifiuto e comunque preventivamente assoggettata alla necessaria procedura in materia di VIA per valutarne potenziali impatti ambientali significativi e negativi;

PRESO ATTO che avendo saturato la propria capacità operativa, il gestore comunicava successivamente la sospensione temporanea dell'attività di recupero dei rifiuti nell'installazione a decorrere dal 06/04/2020, in attesa della ripresa delle consegne dei propri prodotti verso le destinazioni consolidate e/o nuove soluzioni in corso di valutazione (ns. PG/2020/51227);

RAVVISATA la necessità di acquisire elementi integrativi al fine di poter concludere l'istruttoria, in quanto la comunicazione di modifica risultava mancante di talune informazioni utili alla valutazione della soluzione

alternativa prospettata per il conferimento in discarica come rifiuti dei materiali ottenuti dal processo di recupero nell'installazione, anche alla luce delle circostanze intervenute;

DATO ATTO che con la richiesta di integrazioni avanzata ai fini istruttori in data 23/04/2020 (ns. PG/2020/59810) con sospensione dei termini del procedimento ai sensi dell'art. 29-nonies, comma 1) del D.Lgs n. 152/2006 e smi, venivano al contempo assolti gli obblighi di comunicazione al gestore ai sensi dell'art.10-bis della Legge n. 241/1990 e smi in punto all'istanza di ulteriore utilizzo diverso dai processi "a caldo" dei materiali che cessano la qualifica di rifiuto, da cui non perveniva alcuna osservazione/controdeduzione in merito;

VISTA la documentazione integrativa presentata da Officina dell'Ambiente SpA, per via telematica tramite Portale AIA-IPPC in data 29/04/2020 (ns. PG/2020/63022), così come successivamente completata a titolo volontario in data 07/05/2020 (ns. PG/2020/67219) e in data 12/05/2020 (ns. PG/2020/69092) ai fini del riavvio del procedimento;

PRESO ATTO che, allo stato degli atti a disposizione, la soluzione alternativa prospettata dal gestore consiste nel conferimento in discarica ai fini dello smaltimento (D1) come rifiuto identificato con codice EER 191209, sulla base di:

- ✓ analisi di classificazione con verifiche analitiche "sul tal quale", effettuata sul campione medio rappresentativo dei materiali ottenuti dal processo di recupero nell'installazione e attualmente detenuti in deposito (quantificati pari a 30.299,93 tonnellate) che ne attesta la non pericolosità;
- ✓ analisi di caratterizzazione del rifiuto, comprensiva della valutazione di compatibilità allo smaltimento in discariche per rifiuti non pericolosi con verifiche analitiche "sul test di cessione" che evidenziano, per i lotti indagati, la conformità ai limiti di cui alla Tabella 5 del DM 27/09/2010 e smi;

restando da espletare la procedura di omologazione del rifiuto ai fini dell'effettiva ammissibilità allo smaltimento nell'impianto di discarica individuato;

TENUTO CONTO che lo smaltimento finale non può rappresentare il principale risultato del processo di recupero svolto sui rifiuti nell'installazione, bensì conseguenza secondaria valutabile pertanto nello scenario dell'eventuale degradazione e perdita delle caratteristiche di prodotto per i materiali che, pur soddisfacendo i criteri di qualità stabiliti in autorizzazione, non trovano una destinazione finale verso gli utilizzi consentiti;

SENTITI i servizi interessati della Regione Emilia-Romagna;

VISTI in particolare:

- l'art. 5 "Definizioni" e l'art. 29-nonies "Modifica degli impianti o variazione del gestore" del D.Lgs n. 152/2006 e smi nonché l'art. 11 della LR n. 21/2004 e smi che rimanda a quanto stabilito dalla normativa nazionale in caso di modifica da parte dei gestori delle installazioni soggette ad AIA;
- la nota circolare della Regione Emilia-Romagna PG/2008/187404 del 01/08/2008 (cosiddetta "Quinta Circolare IPPC") contenente indicazioni per la gestione delle AIA, con particolare riguardo all'individuazione delle modifiche sostanziali/non sostanziali ai fini dell'applicazione dell'art. 29-nonies del D.Lgs n. 152/2006 e smi;

VALUTATA positivamente, alla luce delle circostanze intervenute, l'alternativa possibilità di ricorrere allo smaltimento come rifiuto in discarica prospettata dal gestore, ritenendo necessario dettare prescrizioni specifiche per l'attuazione di tale modifica non sostanziale, temporalmente circoscritta e limitata ai materiali ottenuti dal processo di recupero nell'installazione che sono attualmente detenuti in deposito, non trovando più recapito verso le destinazioni finali previste nell'AIA vigente a fronte della situazione di emergenza epidemiologica da COVID-19;

VISTI:

- il Decreto 6 marzo 2017, n. 58 recante le modalità, anche contabili, e le tariffe da applicare in relazione alle istruttorie e ai controlli previsti in materia di AIA, in vigore dal 26/05/2017. Sino all'emanazione del provvedimento con cui, in considerazione delle specifiche realtà rilevate nel proprio territorio e degli effettivi costi unitari, le regioni adeguano le tariffe e le modalità di versamento di cui al Decreto n. 58/2017 da applicare alle istruttorie e alle attività di controllo di propria competenza, continuano ad applicarsi le tariffe già vigenti in regione;
- in particolare l'art. 33, comma 3-ter del D.Lgs n. 152/2006 e smi per cui, nelle more dell'adozione del nuovo regolamento di cui al suddetto Decreto n. 58/2017, restava fermo quanto stabilito dal DM 24 aprile 2008 relativamente agli oneri istruttori di AIA;

- il *Decreto Ministeriale 24 aprile 2008* e in particolare l'art. 2, comma 5) per cui la tariffa dell'istruttoria necessaria all'aggiornamento per modifica non sostanziale dell'AIA già rilasciata veniva determinata in conformità all'Allegato III allo stesso decreto;
- la *Deliberazione di Giunta Regionale n. 1913 del 17/11/2008* recante recepimento del tariffario nazionale da applicare in relazione alle istruttorie e ai controlli previsti in materia di AIA, con integrazioni e adeguamenti ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 9 del DM 24 aprile 2008, come successivamente modificata e integrata con DGR n. 155 del 16/02/2009 e DGR n. 812 del 08/06/2009;
- in particolare il punto 4) della DGR n. 155/2009 contenente adeguamenti dell'Allegato III al DM 24 aprile 2008 con revisione della tariffa istruttoria prevista in caso di modifiche non sostanziali che comportano l'aggiornamento dell'AIA;

VERIFICATO che, in relazione alla suddetta comunicazione di modifica presentata ai sensi dell'art. 29-nonies, comma 1) del D.Lgs n. 152/2006 e smi, il gestore provvedeva al pagamento a favore di ARPAE delle spese istruttorie necessarie all'aggiornamento per modifica non sostanziale dell'AIA n. 4071 del 19/12/2013 e smi, in conformità alla DGR n. 1913/2008 e smi;

RITENUTO pertanto di procedere, in ossequio alla disciplina in materia di cessazione della qualifica di rifiuto e di quanto disposto dall'ordinanza regionale n. 43/2020, al tempestivo aggiornamento per modifica non sostanziale dell'AIA n. 4071 del 19/12/2013 e smi, per le parti interessate;

VISTA l'ulteriore *Ordinanza del Presidente della Giunta della Regione Emilia-Romagna n. 57 del 3 aprile 2020* in tema di misure per la gestione dell'emergenza sanitaria legata alla diffusione della sindrome da COVID-19, e in particolare quanto disposto al punto 4) in materia di rifiuti per cui, a fronte delle deroghe concesse con tale decreto nonché con il proprio precedente Decreto n. 43/2020, tenuto conto del carattere temporaneo e straordinario delle misure ivi previste, non sono dovuti eventuali adeguamenti relativi alle garanzie finanziarie;

SU proposta del responsabile del procedimento amministrativo, Ing. Chemeri Francesca, del Servizio Autorizzazioni e Concessioni ARPAE di Ravenna:

DETERMINA

1. Di non accogliere, per le ragioni in premessa esplicitate, l'istanza di modifica dell'AIA n. 4071 del 19/12/2013 e smi per l'ulteriore utilizzo diverso dai processi "a caldo" dei materiali che cessano la qualifica di rifiuto che, non essendo compiutamente giustificata dalla situazione di emergenza epidemiologica da COVID-19, potrà eventualmente essere valutata nell'ambito di una successiva richiesta di modifica di AIA più opportunamente argomentata e documentata, anche alla luce del nuovo quadro normativo in materia di cessazione della qualifica di rifiuto e comunque preventivamente assoggettata alla necessaria procedura in materia di VIA per valutarne potenziali impatti ambientali significativi e negativi;
2. Di condividere, in alternativa, per i materiali ottenuti dal processo di recupero nell'installazione IPPC in oggetto che, pur soddisfacendo i criteri di qualità stabiliti in autorizzazione, non trovano una destinazione finale verso gli utilizzi consentiti, il ricorso allo smaltimento come rifiuti in discarica prospettato dal gestore, in via straordinaria e urgente in ragione della cessazione della domanda degli utilizzatori a fronte della situazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 per cui, in ossequio alla disciplina in materia di cessazione della qualifica di rifiuto e di quanto disposto dall'ordinanza regionale n. 43/2020 richiamata nelle premesse, si provvede al tempestivo aggiornamento per modifica non sostanziale dell'AIA n. 4071 del 19/12/2013 e smi, per le parti interessate;
3. **Di aggiornare l'AIA** di cui al provvedimento del Dirigente del Settore Ambiente e Territorio della Provincia di Ravenna n. 4071 del 19/12/2013 rilasciata, nella persona del proprio legale rappresentante, alla ditta **Officina dell'Ambiente SpA** avente sede legale in Milano, Viale Mario Pagano n. 46 (P.IVA /CF 13196590155) per l'esercizio dell'**attività IPPC di recupero di rifiuti speciali anche pericolosi a matrice inerte, costituiti da scorie di combustione**, nell'installazione sita in Comune di Conselice, Via Selice n. 301/E, come di seguito indicato:

- 2.a) La **sezione finanziaria** dell'AIA viene aggiornata sostituendo il **paragrafo B1) dell'Allegato B** al provvedimento del Dirigente del Settore Ambiente e Territorio della Provincia di Ravenna n. 4071 del 19/12/2013 e smi con il seguente:

B1) Calcolo tariffa istruttoria necessaria all'aggiornamento per modifica non sostanziale AIA

GRADO DI COMPLESSITÀ IMPIANTO	ALTA (€ 1.000,00)	MEDIA (€ 500,00)	BASSA (€ 250,00)
--------------------------------------	------------------------------	-----------------------------	-----------------------------

TARIFFA ISTRUTTORIA PER MODIFICA NON SOSTANZIALE CON AGGIORNAMENTO AIA = € 250,00

In relazione alla comunicazione di modifica presentata ai sensi dell'art. 29-nonies, comma 1) del D.Lgs n. 152/2006 e smi, per via telematica tramite Portale AIA-IPPC, in data 25/03/2020 (ns. PG/2020/46023), il gestore ha provveduto conformemente a quanto previsto dalla DGR n. 1913/2008 così come modificata con DGR n. 155/2009 al pagamento delle spese istruttorie necessarie all'aggiornamento per modifica non sostanziale dell'AIA n. 4071 del 19/12/2013 e smi con versamento effettuato a favore di ARPAE in data 26/03/2020 per un importo pari a € 250,00.

- 2.b) Le condizioni stabilite nell'AIA per la gestione rifiuti sono aggiornate integrando le **prescrizioni** impartite al **paragrafo D2.8) della Sezione D dell'Allegato** al provvedimento del Dirigente del Settore Ambiente e Territorio della Provincia di Ravenna n. 4071 del 19/12/2013 e smi, con la seguente:

Prescrizioni

[...omissis...]

18. *Anche al fine di superare le criticità operative che nello stato di fatto gravano sull'installazione e consentire il regolare funzionamento degli impianti coinvolti nell'intera filiera di gestione dei rifiuti solidi urbani nell'ambito dello stesso territorio regionale, per i materiali ottenuti dal processo di recupero nell'installazione che, pur soddisfacendo i criteri di qualità stabiliti in AIA, non trovano una destinazione finale verso gli utilizzi consentiti a fronte della situazione di emergenza epidemiologica da COVID-19, il gestore è tenuto al tempestivo conferimento in discarica per lo smaltimento (D1) come rifiuto non pericoloso identificato con codice EER 191209 rispettando, ai fini della tracciabilità, gli adempimenti di cui alla Parte IV del D.Lgs n. 152/2006 e smi in materia di registro di carico/scarico e trasporto dei rifiuti.*

Tale disposizione, che trova applicazione fino alla cessazione dello stato di emergenza sanitaria per COVID-19, oltre i successivi trenta giorni necessari al corretto e ordinario ripristino del servizio pubblico di gestione dei rifiuti, è limitata ai materiali ottenuti dal processo di recupero nell'installazione che sono attualmente detenuti in deposito, quantificati complessivamente pari a 30.299,93 tonnellate.

La documentazione comprovante l'effettivo smaltimento finale di detti rifiuti, completa degli esiti di tutte le verifiche analitiche di conformità ai requisiti specifici per l'ammissibilità nell'impianto di discarica per rifiuti non pericolosi individuato, deve essere mantenuta presso l'installazione, a disposizione degli organi di controllo.

- 2.c) Le condizioni stabilite nell'AIA per la gestione rifiuti sono altresì aggiornate integrando i requisiti di notifica specifici richiesti al **paragrafo D2.8) della Sezione D dell'Allegato** al provvedimento del Dirigente del Settore Ambiente e Territorio della Provincia di Ravenna n. 4071 del 19/12/2013 e smi, con i seguenti:

Requisiti di notifica specifici

[...omissis...]

- Deve essere comunicato, ad ARPAE – SAC e ST di Ravenna, il termine dei conferimenti per lo smaltimento in discarica come rifiuto non pericoloso identificato con codice EER 191209 dei materiali ottenuti dal processo di recupero nell'installazione interessati dalla degradazione e perdita delle caratteristiche di prodotto, a fronte della situazione di emergenza epidemiologica da COVID-19.*
- A seguito della sospensione temporanea dell'attività a fronte della situazione di emergenza epidemiologica da COVID-19, deve essere preventivamente comunicata ad ARPAE – SAC e ST di Ravenna la ripresa dei conferimenti di rifiuti in ingresso e conseguente riavvio dell'attività di recupero dei rifiuti nell'installazione, fornendo evidenza dell'esistenza di domanda da parte degli utilizzatori in processi produttivi definiti "a caldo" consentiti in AIA per i materiali ottenuti, ai fini della cessazione della qualifica di rifiuto.*

4. Di confermare tutte le restanti condizioni stabilite nell'AIA rilasciata dalla Provincia Ravenna con provvedimento del Dirigente del Settore Ambiente e Territorio n. 4071 del 19/12/2013 e smi;
5. Di trasmettere, ai sensi dell'art. 10, comma 6) della LR n. 21/2004 e smi e della DGR n. 1795/2016, il presente provvedimento di aggiornamento dell'AIA al SUAP territorialmente competente per il rilascio al gestore interessato.
Copia del presente provvedimento è altresì trasmessa, tramite SUAP, al Servizio Giuridico dell'Ambiente, rifiuti, bonifica siti contaminati e servizi pubblici ambientali della Regione Emilia-Romagna e agli uffici interessati dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna e del Comune di Conselice, per opportuna conoscenza e per eventuali adempimenti di competenza;
6. Di rendere noto che, ai sensi dell'art. 29-quater, commi 2) e 13) del D.Lgs n. 152/2006 e smi e dell'art. 10, comma 6) della LR n. 21/2004 e smi, copia della presente AIA e di qualsiasi suo successivo aggiornamento è resa disponibile per la pubblica consultazione sul Portale AIA-IPPC (<http://ippc-aia.arpa.emr.it>), sul sito istituzionale di ARPAE (www.arpae.it) e presso la sede di ARPAE - SAC di Ravenna, piazza dei Caduti per la Libertà n. 2;

DICHIARA che:

- il presente provvedimento diviene esecutivo sin dal momento della sottoscrizione dello stesso da parte del dirigente di ARPAE - SAC di Ravenna o chi ne fa le veci;
- il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione di ARPAE.

INFORMA che:

- ai sensi del D.Lgs n. 196/2003, il titolare del trattamento dei dati personali è individuato nella figura del Direttore Generale di ARPAE e che il Responsabile del trattamento dei medesimi dati è il Dirigente del Servizio Autorizzazioni e Concessioni territorialmente competente;
- avverso il presente atto gli interessati possono proporre ricorso giurisdizionale avanti al TAR competente entro 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 giorni; entrambi i termini decorrono dalla notificazione o comunicazione dell'atto ovvero da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

LA DIRIGENTE DEL
SERVIZIO AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI
DI RAVENNA

Dott.ssa Daniela Ballardini

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.